

Pubblicato il 07/12/2016

N. 07851/2016 REG.PROV.CAU.

N. 10317/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10317 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Angela Alborino, Stefania Bosco, Alessandro Capasso, Valerio Capuano, Clemente Antonio Carfora Lettieri, Carolina Castaldo, Filomena Catauro, Francesco Caterino, Stefania Chindemi, Federica Cigala, Lucia Colafranceschi, Antonietta Coppola, Codruta Corovei, Silvia Coveri, Anny Cuadrado, Marina D'Agnesse, Carmela De Felice, Tiziana De Meis, Anna Lisa Di Baia, Maria Rita Immacolata Falcone, Annarita Ferrara, Marinella Ferrari, Lucia Fiudi, Rita Galluccio, Cinzia Daniela Giannino, Rosa Gravetti, Sanda Ivezic, Antonella Izzo, Emilia Lastra, Federica Liccardo, Pasquale Longobardi, Elvira Maggio, Rosaria Mastrosimone, Anna Mellone, Salvatrice Mirisola, Maria Monticelli, Carlo Nuzzo, Francesca Perrone, Assunta Piscitelli, Barbara Pruiti, Georgiana Radu, Marinella Rea, Lara Romano, Enza Russo, Maria Alejandra Russo, Antonio Sarcina, Claudia Sbordonì, Fabio Sposato, Carlo Subrizi, Elisabetta Varriale, Anna Maria Visco, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone

C.F. MRNGDU78L18F839D, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. 495 del 22.06.2016 con le quali sono state disciplinate le modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve relative alle graduatorie ad esaurimento ex art 1 co 695 l 296/06 nella parte in cui non consente l'inserimento dei docenti titolari di abilitazioni conseguite mediante le modalità previste dall'ordinamento scolastico nel corso degli anni in III fascia ovvero altra fascia aggiuntiva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'istanza di correzione di errore materiale inerente l'incompleta elencazione dei nomi dei ricorrenti;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il decreto monocratico n. 5810/2016;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) conferma il contenuto del decreto monocratico n. 5810/2016.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO